

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“GLI AMICI DI FRANCESCA”

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituito l'Ente del Terzo Settore senza fini di lucro, in forma di associazione non riconosciuta, denominato “Gli amici di Francesca” (di seguito “Associazione”), ai sensi del D.Lgs. n.117 del 03/07/2017 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice del Terzo Settore”), del Codice civile per quanto compatibile e delle altre norme vigenti in materia.

L'Associazione è un ente autonomo e potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

A seguito dell'iscrizione nella sezione “Altri Enti del Terzo Settore” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito “RUNTS”), l'Associazione inserirà nella denominazione sociale l'acronimo “ETS”.

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in San Pietro Vernotico (BR), presso via Brindisi n.36.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea degli associati altre sedi operative.

La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea degli associati, non deve intendersi quale modifica del presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri associati, ispirandosi ai principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come previsto dalla Costituzione.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- 1) promuovere ed attuare la formazione di tutti i professionisti della Sanità, dell'Istruzione e dell'Educazione e di tutte le persone interessate alle problematiche dell'autismo e di quelle legate alla terza età (insegnanti, terapisti, volontari, ecc.) attraverso corsi, convegni, pubblicazioni, ecc.;
- 2) dare informazione nel territorio in cui opera attraverso tavole rotonde, convegni, congressi, mostre, dibattiti ed ogni altra manifestazione culturale che possa coinvolgere diversi individui, gruppi o istituzioni nell'approfondimento;
- 3) offrire assistenza sociale e socio-sanitaria a soggetti autistici o affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo, siano essi bambini o adulti, proponendosi anche come centro di riferimento per la valutazione diagnostica e la presa in carico anche attraverso attività di consulenza in collaborazione con le istituzioni scolastiche e socio sanitarie, con particolare attenzione per i soggetti più gravemente colpiti;

- 4) elaborare, promuovere ed organizzare attività tese al miglioramento della qualità della vita dei soggetti autistici e dei loro familiari (fratelli e genitori), fornendo informazione, formazione e inserimento professionale e soluzioni residenziali per i soggetti autistici adulti;
- 5) promuovere ed organizzare iniziative orientate alla facilitazione dell'inserimento dei soggetti autistici nella società e nelle istituzioni anche organizzando viaggi per lo scambio di esperienze di questo tipo in altri paesi;
- 6) promuovere attività culturali tese alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica intorno alla problematica dell'autismo anche in collaborazione con altre associazioni nazionali ed internazionali;
- 7) promuovere e svolgere attività di ricerca scientifica anche in collaborazione con altri enti di ricerca nel campo dell'eziologia, della metodologia diagnostica, della terapia e del trattamento riabilitativo dell'autismo e degli altri disturbi generalizzati dello sviluppo e della comunicazione;
- 8) promuovere e sostenere i diritti delle persone anziane, garantendogli l'integrazione sociale, culturale e civile;
- 9) prevenire e contrastare eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione da parte delle persone anziane;
- 10) promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità da parte delle persone anziane.

L'associazione esercita in via principale più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, D.lgs. 117/2017, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare:

- = interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- = prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- = educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- = ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- = organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione persegue i suoi scopi esercitando le seguenti attività:

- a) creazione di luoghi di aggregazione di persone autistiche e di persone anziane nonché delle loro famiglie;
- b) promuovere iniziative informative, formative ed educative quali corsi, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni, newsletters e ogni altro evento sociale atto a garantire la crescita culturale e professionale degli associati e della popolazione locale; anche per far conoscere,

sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica le tematiche relative lo spettro autistico ed in generale delle neurodivergenze nonché delle problematiche legate alla terza età;

- c) favorire e sostenere iniziative, anche di volontariato, rivolte all'assistenza verso soggetti affetti da autismo e le loro famiglie nonché alle persone anziane;
- d) cooperare con le istituzioni sanitarie pubbliche e private per favorire una diagnosi precoce della disabilità e una sua tempestiva presa in carico;
- e) cooperare con le istituzioni sanitarie pubbliche e private per prevenire e contrastare eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione delle persone anziane;
- f) tutelare i diritti civili delle persone portatrici di handicap e specificatamente i diritti dei soggetti autistici, anche in collaborazione con le associazioni dei genitori, sulla base della Carta dei diritti delle persone autistiche redatta da "Autisme Europe" e accolta dalla Comunità Europea nel 1995 ed ispirandosi al manuale di buona pratica nei confronti delle persone autistiche dell'Associazione Europea "Autisme Europe";
- g) realizzare raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
- h) Viaggi ed esperienze rivolte a persone autistiche e alle loro famiglie;
- i) attività sociali, di progettazione e di sperimentazione che mirino al mantenimento ed al miglioramento preventivo della salute degli anziani, dei disabili, delle persone bisognose in genere e di tutta la cittadinanza;
- j) Viaggi ed esperienze rivolte alle persone anziane e alle loro famiglie

L'Associazione può, inoltre, svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

ARTICOLO 4 – AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Possono diventare associati tutti coloro che ne fanno richiesta, condividono gli scopi dell'Associazione e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Gli associati si distinguono in:

- a) fondatori - coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'Atto Costitutivo;
- b) ordinari - coloro che chiedono l'ammissione all'Associazione successivamente alla sua costituzione.

Il presente Statuto, allegato all'Atto Costitutivo, funge da "contratto di diritto privato" per regolare i rapporti tra gli associati.

Chiunque voglia essere ammesso all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve presentare domanda al Consiglio Direttivo che è tenuto a comunicare in forma scritta all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento. Alla domanda di ammissione vengono allegati:

- = copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- = dichiarazione di informativa e di consenso al trattamento dei dati.

Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 10 (dieci) giorni. In questo caso, l'aspirante associato, entro 15 (quindici) giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione successiva alla delibera di non ammissione.

L'ammissione all'Associazione può essere subordinata al versamento di una quota associativa annuale il cui ammontare è determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi ammessi nel libro degli associati.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla partecipazione associativa e ai diritti che ne derivano.

ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Tutti gli associati hanno, inoltre, il diritto di:

- a) partecipare alla vita dell'Associazione;
- b) elettorato attivo e passivo rispetto agli Organi dell'Associazione;
- c) esaminare i libri sociali obbligatori;
- d) essere informati sulle attività dell'Associazione;
- e) essere rimborsati delle spese preventivamente valutate e deliberate dal Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute e previa consegna della documentazione dalle quale risultino gli esborsi (es. fatture, ricevute e scontrini, biglietti per mezzi di trasporto, pedaggi autostradali, ecc.) per l'attività prestata, ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- f) visionare l'ordine del giorno delle riunioni assembleari e consultarne i verbali;
- g) prendere visione del rendiconto economico-finanziario;
- h) contribuire ad elaborare e ad approvare il programma delle attività;
- i) partecipare all'Assemblea degli associati con diritto di voto, personalmente o mediante delegato ovvero legale rappresentante, purché in regola con il versamento annuale della quota associativa.

L'associato minorenni è titolare del diritto di partecipare al voto assembleare per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale ma non può assumere incarichi associativi che comportino specifiche responsabilità nel caso in cui non sia pienamente e legalmente titolato ad assumerle.

Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, ove prevista.

Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente Statuto e le delibere legittimamente assunte dagli Organi associativi.

ARTICOLO 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

Gli associati possono recedere a titolo gratuito con un preavviso di 15 (quindici) giorni dall'Associazione.

Il recesso dall'Associazione deve essere comunicato per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R da spedire presso la sede dell'Associazione.

Una volta effettuato il recesso, l'associato non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e, inoltre, la quota associativa annuale, ove prevista, non sarà rimborsabile.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi in cui l'associato:

- a) danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa, ove prevista;
- c) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle delibere assunte dagli Organi associativi.



Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'esclusione dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificarla, con un termine di 10 (dieci) giorni per proporre ricorso al Conciliatore che si esprimerà entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo.

La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento di esclusione contestato.

ARTICOLO 7 – VOLONTARI

Sono volontari gli associati che prestano all'Associazione, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

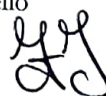
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice del Terzo Settore le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.



L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità con quanto previsto dall'art. 18 del Codice del Terzo Settore.



Gli associati volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.

ARTICOLO 8 - LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 9 - SOSTENITORI

Sono riconosciute in qualità di sostenitori dell'Associazione tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ARTICOLO 10 – ORGANI ASSOCIATIVI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario, ove nominato;
- e) il Tesoriere, ove nominato;
- f) l'Organo di Controllo, ove nominato.

Le spese sostenute e documentate per l'attività prestata dai membri degli Organi dell'Associazione per lo svolgimento della loro funzione possono essere rimborsate purché ciò avvenga nel rispetto della normativa del Codice del Terzo Settore.

Gli Organi associativi sono convocati mediante posta elettronica certificata ovvero posta elettronica ordinaria contenente l'indicazione del giorno, dell'orario, del luogo e gli estremi della eventuale seconda convocazione nonché l'ordine del giorno della riunione.

Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) accertamento dell'identità degli intervenuti;
- b) qualità del collegamento da remoto medio-alta.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un massimo di 3 (tre) associati. A tal proposito si applica l'art. 2372 commi 3, 4 e 5 del Codice civile.

ARTICOLO 11 – INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

L'appartenenza agli Organi dell'Associazione, fatta eccezione per l'Assemblea degli associati, è incompatibile con i gli incarichi politici di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di

Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale, nonché amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato. Ove quest'ultimo sia già stato nominato o eletto decadrà dalla carica e il Consiglio Direttivo si limita a prenderne atto.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati (di seguito "Assemblea") è l'Organo sovrano dell'Associazione e tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni assembleari.

L'Assemblea indirizza tutte le attività dell'Associazione, ed inoltre:

- a) delibera le linee del programma delle attività per l'anno sociale;
- b) delibera l'importo della quota associativa annuale;
- c) approva entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;
- d) elegge il Presidente dell'Associazione;
- e) nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- f) nomina i membri dell'Organo di Controllo, ove previsto;
- g) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge ovvero quando lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) revoca, con le modalità previste dal presente statuto, i componenti degli organi sociali;
- i) delibera sulla responsabilità degli Organi dell'Associazione sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione all'Associazione o che procedono all'esclusione di un associato;
- k) delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto;
- l) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- m) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con un preavviso di 5 (cinque) giorni almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale, oltre che per il rinnovo delle cariche associative.

L'Assemblea, inoltre, deve essere convocata ogniqualvolta il Presidente oppure almeno 2 (due) membri del Consiglio Direttivo o 3/10 (tre decimi) degli associati ne ravvisino l'opportunità, ed in tal caso il Presidente è tenuto a convocarla entro 10 (dieci) giorni.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è straordinaria se convocata per la modifica del presente Statuto, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; inoltre delibera

con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei presenti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione nonché la revoca del Presidente dell'Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo qualora ricorra una giusta causa.

L'Assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi, validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 2 (due) ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Hanno diritto di voto tutti gli iscritti al libro degli associati al momento della convocazione, considerandosi quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato, e ciascun associato esprime un solo voto in modo palese, ad eccezione dei voti che riguardo le persone fisiche e giuridiche.

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Delle Assemblee è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 13 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione rimane in carica per 3 (tre) anni, è rieleggibile ed è nominato, per la prima volta in Atto Costitutivo, nella persona della persona di CURSANO Gianpiero (C.F. CRSGPR80T23I119C).

Alla scadenza del mandato, la carica di Presidente sarà ricoperta dal candidato più votato tra i membri dell'Associazione e, in caso di parità, risulterà eletto il membro più giovane.

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, inoltre, appone la firma per le operazioni bancarie di qualsiasi natura a nome dell'Associazione.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente può essere revocato con delibera approvata dell'Assemblea straordinaria assunta a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume pro tempore la carica e convoca entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 14 – VICEPRESIDENTE

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano all'associato più anziano ovvero all'associato appositamente nominato dal Presidente per ricoprire il ruolo di Vicepresidente.

In caso di dimissioni del Vicepresidente, il membro più anziano del Consiglio Direttivo assume pro tempore la carica fino a nuova nomina, da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni.

ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione, ha potere decisionale sulle scelte organizzative nel rispetto della sovranità dello Statuto e dell'Assemblea, ed è composto da 3 (tre) membri:

- a) Presidente dell'Associazione, che è membro di diritto;
- b) 2 (due) membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati, per la prima volta, in Atto Costitutivo e durano in carica 3 (tre) anni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e, precisamente fino all'effettiva approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di incarico, salva diversa previsione in sede di nomina; i suoi membri sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche. Chiunque intenda candidarsi come membro del Consiglio Direttivo deve darne comunicazione all'Assemblea entro 3 (tre) giorni dalla data di convocazione.

Sono ineleggibili alla carica di membro del Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'art. 2382 del Codice civile, e al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo decadano dalla carica nel caso in cui accumulino tre assenze consecutive alle riunioni dell'Organo di appartenenza senza giustificazione.

I membri del Consiglio Direttivo sono revocati per giusta causa con delibera dell'Assemblea straordinaria a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

In caso di dimissioni, decadenza o revoca dei membri del Consiglio Direttivo subentrano i primi dei non eletti e, nel caso in cui non fosse possibile procedere alla sostituzione con subentro, il Presidente convoca entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri, che rimarranno in carica fino alla

fine naturale del mandato del Consiglio, fermo restando il divieto di cooptazione e, pertanto, di applicazione analogica dell'art.2386 del Codice civile.

Al Consiglio Direttivo spettano i compiti di:

- a) sorvegliare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) redigere i programmi delle attività associative previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- d) verificare l'equilibrio economico dell'Associazione;
- e) deliberare su ammissione ed esclusione degli associati;
- f) prendere atto di incompatibilità e di ineleggibilità degli associati;
- g) nominare un Segretario ed un Tesoriere;
- h) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea;
- i) individuare le attività diverse da quelle di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, che possono essere poste in essere dall'Associazione;
- j) sottoporre proposte all'Assemblea.

FDV

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi dall'inizio dell'anno sociale per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di 5 (cinque) giorni. In caso di urgenza, il termine può ridursi a 3 (tre) giorni.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, deve essere convocato ogniqualvolta il Presidente oppure almeno 2 (due) membri ne ravvisino l'opportunità, ed in tal caso il Presidente è tenuto a convocarlo entro 10 (dieci) giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi membri purché l'Organo di Controllo, ove istituito, sia stato informato e non vi si opponga.

Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto da almeno 1 (un) consigliere presente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell'Associazione.

Quando un membro del Consiglio Direttivo si dimette dal proprio incarico, comunica le dimissioni per iscritto a mezzo PEC ovvero per raccomandata A/R da spedire presso la sede dell'Associazione.

FDV

ARTICOLO 16 – TESORIERE

Il Consiglio Direttivo può nominare, a maggioranza dei suoi membri, un Tesoriere che dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Il tesoriere:

FDV

- a) monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- b) redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo da presentare al
- c) Consiglio Direttivo;
- d) monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Tesoriere può essere revocato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

In caso di dimissioni del Tesoriere, il Vicepresidente assume pro tempore la carica fino a nuova nomina, da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni.

ARTICOLO 17 – SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo può nominare, a maggioranza dei suoi membri, un Segretario che dura in carica 2 (due) anni, ed è rieleggibile.

Handwritten signature/initials

Il Segretario:

- a) organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) redige verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- c) cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione.

Il Segretario può essere revocato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

In caso di dimissioni del Segretario, il Vicepresidente assume pro tempore la carica fino a nuova nomina, da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni.

ARTICOLO 18 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE DEI CONTI

Nei casi previsti dall'art.30, commi 2 e 4, del Codice del Terzo Settore, ovvero qualora opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo collegiale, anche monocratico.

Ove l'Assemblea opti per un organo monocratico, l'unico membro effettivo è nominato dalla stessa a maggioranza assoluta scegliendo tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

Ove, invece, l'Assemblea opti per un organo di controllo collegiale, lo stesso è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti tutti nominati dall'Assemblea stessa.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. Almeno uno dei membri dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice civile.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

Handwritten signature/initials

I membri dell'Organo di Controllo possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo dura in carica 2 (due) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Handwritten signature/initials

L'Organo di Controllo, ove sia collegiale, elegge al suo interno un Presidente per mezzo di votazione interna, a maggioranza assoluta dei votanti.

L'Organo di Controllo svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.231 del 08/06/2001 qualora applicabili, oltre che sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale, laddove sia necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo Codice;
- c) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle attività associative o su specifici fatti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approvano il bilancio.

All'Organo di Controllo può essere affidata la revisione legale dei conti qualora vengano superati i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore per l'obbligatorietà dell'organo di revisione; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea dell'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore ovvero nel caso previsto dal comma 3 dello stesso articolo.

Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione annuale; può controllare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e dispone dei medesimi poteri previsti per i sindaci di società per azioni ai sensi dell'art. 2403-bis del Codice civile.

ARTICOLO 19 – CONCILIATORE E FORO COMPETENTE

Il Conciliatore garantisce il rispetto dello Statuto e la giustizia all'interno dell'Associazione.

Il Conciliatore dura in carica 3 (tre) anni, rinnovabili, salvo dimissioni o revoca dell'Assemblea per gravi e comprovati motivi.

Il Conciliatore è competente per tutte le questioni attinenti alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto, nonché ai rapporti tra gli associati e tra essi e l'Associazione, il Consiglio Direttivo e i liquidatori.

Il compenso del Conciliatore viene concordato annualmente con il Consiglio Direttivo.

Il ricorso al Conciliatore costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Conciliatore medesimo ai sensi del presente Statuto.

Ove il Conciliatore non dirima la controversia, è consentito il ricorso al Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

ARTICOLO 20 – RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Le convenzioni, i contratti e gli atti tra l'Associazione e le Pubbliche amministrazioni sono stipulate dal Presidente dell'Associazione.

La copia di ciascun contratto è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Ai sensi dell'art.55 del Codice del terzo settore, l'Associazione può prendere parte alle forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento predisposte dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001.

ARTICOLO 21 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di conservare presso la sede legale:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle convocazioni e delle delibere delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il registro dei volontari di cui all'art.17, comma 1 del Codice del Terzo Settore, ove vi fossero dei volontari che prestino la loro opera in maniera non occasionale in favore dell'Associazione;
- d) il libro delle riunioni e delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi associativi.

Tutti gli associati in regola con il versamento annuale della quota associativa, ove prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO 22 – RESPONSABILITÀ

Il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'art. 15 del D.Lgs. n.39 del 27/01/2010 (attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), in quanto compatibili.

ARTICOLO 23 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, di organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- b) quote associative annuali e altri contributi degli associati a fondo perduto e altri finanziamenti degli associati senza interessi;
- c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;

- d) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- e) altre entrate compatibili con le finalità sociali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale;
- f) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

L'Associazione è tenuta per almeno 3 (tre) anni alla conservazione della documentazione relativa alle risorse economiche di cui alle precedenti lettere a), d), e), f) e g) avendo cura di registrare i nominati dei soggetti eroganti.

L'Associazione può emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 77 del Codice del Terzo Settore, cd. "titoli di solidarietà", per agevolare il conseguimento degli scopi associativi.

ADV

ARTICOLO 24 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio è redatto con le modalità di cui all'art. 13 del Codice del Terzo Settore, deve essere pubblicato annualmente anche presso il sito web dell'Associazione con l'indicazione degli emolumenti, dei compensi o dei corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, oltre che agli associati.



Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione un bilancio d'esercizio redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio d'esercizio, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS a cura dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 25 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite, indicate al precedente art. 23 del presente Statuto.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

GG

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione oltre che fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

GG

Ad eccezione delle risorse destinate a copertura dei costi di cui al comma precedente, le risorse economiche dell'Associazione saranno destinate alla costituzione di un fondo patrimoniale in capo alla stessa di almeno euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) necessari al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art.22, D.Lgs. n.117/2017.

ARTICOLO 26 – LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

All'atto dello scioglimento dell'Associazione, i beni in concessione d'uso alla stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti ed eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero devoluti ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo, su conforme parere del competente Ufficio del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, ed approvati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei presenti in Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI FINALI

All'iscrizione al RUNTS provvederà il Presidente dell'Associazione.

L'acronimo "ETS" potrà essere aggiunto nella denominazione dell'Associazione in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, in ivi inclusa la L. n.106 del 06/06/2016 e ss.mm.ii. e, per quando da essi non previsto, del Codice civile e delle altre leggi in materia.

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla firma dell'Atto Costitutivo dell'Associazione "Gli amici di Francesca".

San Pietro Vernotico (BR), 21 novembre 2025

Letto, confermato e sottoscritto.

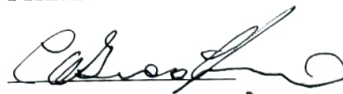
COGNOME

NOME

FIRMA

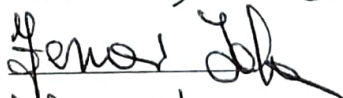
CURSANO

GIANPIERO



FERRARI

IDA



De Vitis FRANCESCO

FRANCESCO





DIREZIONE PROVINCIALE DI: LECCE
UFFICIO TERRITORIALE DI: LECCE

Registrazione di Atto Privato

Il 11/12/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TUP , serie 3 , numero 1468

data di stipula: 21/11/2025

ident.vo telematico: TUP25L001468000PG per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91101240744				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

